

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 17 marzo 2005 nel procedimento Coxon & Chatterton Limited contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**

**(Causa C-130/05)**

(2005/C 143/28)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con sentenza 17 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 marzo 2005, nel procedimento Coxon & Chatterton Limited contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 17, n. 2, prima frase, lett. a), della direttiva 97/78/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che l'ostacolo alla rispedizione di una partita che non soddisfi le condizioni per l'importazione va cercato nella mancata soddisfazione delle condizioni comunitarie per l'importazione, oppure nelle condizioni vigenti nel luogo convenuto con l'interessato al carico, fuori dai territori indicati all'allegato I della direttiva 97/78/CE.
- 2) Se l'art. 17, n. 2, prima frase, lett. a), della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l'art. 22, n. 2, della direttiva 97/78/CE e con l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2377/90 <sup>(2)</sup>, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione prescrive imperativamente la distruzione della relativa partita di prodotti di origine animale in tutti i casi in cui, dopo uno dei controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE, risulti che una partita di prodotti può costituire un rischio per la salute umana o degli animali.
- 3) Se l'art. 22 della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2377/90, debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che in una partita sia stato rinvenuto un tenore di una sostanza indicata all'allegato V del regolamento n. 2377/90/CEE comporta che la partita in esame possa costituire un rischio tale per la salute umana o degli animali che la rispedizione deve essere esclusa.
- 4) Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, se l'art. 17, n. 2, della direttiva 97/78/CE debba essere interpretato nel senso che esso è diretto anche a tutelare gli interessi del paese terzo dove la partita verrà importata dopo la rispedizione, anche se siffatto interesse non mira a

proteggere pure un interesse localizzabile negli Stati membri dell'Unione europea.

- <sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24, pag. 9).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 21 marzo 2005**

**(Causa C-133/05)**

(2005/C 143/29)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 18 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE <sup>(1)</sup>, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in quanto il detto Stato membro non ha adottato, ovvero ha omesso di comunicare alla Commissione, entro il 2 dicembre 2003, (tutte) le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione, a livello nazionale federale, alle disposizioni della direttiva in materia di discriminazione dei disabili e, a livello regionale — fatta eccezione per i Länder di Vienna e della Bassa Austria —, all'intero complesso delle disposizioni della direttiva medesima.
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

La Repubblica d'Austria non ha adottato, ovvero non ha ancora comunicato alla Commissione, le misure di trasposizione della direttiva necessarie per dare attuazione, a livello nazionale federale, alle disposizioni di quest'ultima in materia di discriminazione dei disabili e, a livello regionale — fatta eccezione per i Länder di Vienna e della Bassa Austria —, all'intero complesso delle disposizioni della direttiva medesima.

(<sup>1</sup>) GU L 303, pag. 16.

7. limitando la libertà di fissazione delle tariffe da parte degli operatori;

8. dichiarando l'attività di recupero crediti incompatibile con le attività bancarie e creditizie oggetto del decreto legislativo n. 385/93;

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità europea;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali..

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, proposto il 22 marzo 2005**

(Causa C-134/05)

(2005/C 143/30)

(Lingua di procedura: italiano)

Il 22 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia constatare che:

1. sottoponendo l'attività di recupero extragiudiziale dei crediti ad una licenza rilasciata dall'autorità locale di polizia (Questore);
2. limitando la validità della licenza al territorio della provincia nella quale quest'ultima è stata rilasciata;
3. legando l'esercizio dell'attività di recupero extragiudiziale dei crediti a locali specificamente indicati nella licenza;
4. subordinando l'esercizio dell'attività in una provincia per la quale l'operatore non dispone di licenza al conferimento di un mandato ad un rappresentante autorizzato;
5. obbligando gli operatori ad esporre in modo visibile una tabella indicante tutte le operazioni che possono essere effettuate per i clienti;
6. prevedendo che l'autorità locale di polizia (Questore) possa subordinare la licenza a prescrizioni aggiuntive;

*Motivi e principali argomenti*

1. Il requisito della licenza dell'autorità di polizia non è compatibile con l'articolo 49 del Trattato in quanto esso si applica indistintamente a tutti i prestatori stabiliti in un altro Stato membro, senza però che sia preso in considerazione l'adempimento da parte di tali prestatori degli obblighi previsti dalla normativa del loro paese d'origine per tutelare lo stesso interesse pubblico.

2. Il territorio italiano è attualmente suddiviso in 103 province. Ciò implica che un operatore comunitario che intenda stabilirsi in Italia ed estendere la sua attività su una parte considerevole del territorio italiano dovrà presentare tante domande di licenza quante sono le province in cui è suddivisa la zona che desidera coprire e ben 103 domande qualora voglia stabilirsi ed esercitare l'attività in tutto il territorio italiano.

3. Una società che desideri stabilirsi in Italia e operare su un territorio di una certa estensione dovrà non soltanto ottenere diverse licenze, ma anche procurarsi tanti locali quante sono le licenze ottenute e le province coperte. Tale onere è certamente sproporzionato, visti i costi che esso comporta per gli operatori, oltre che non indispensabile per l'esercizio dell'attività. Inoltre, prevedere l'obbligo di disporre di locali equivale ad esigere lo stabilimento del soggetto che opera in regime di prestazione transfrontaliera di servizi.

4. Un operatore che esercita lecitamente la sua attività, deve poterla esercitare su tutto il territorio italiano, senza dover concludere un contratto di mandato con un intermediario nel caso in cui questo stesso operatore voglia operare al di fuori della provincia per la quale ha ottenuto la licenza. Infatti tale intermediario, lavorando nello stesso settore di attività, è un concorrente potenziale del mandante ed inoltre il ricorso ad un intermediario comporta tempi e costi aggiuntivi per il mandante stesso.